SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Programmazione economica, bilancio)

9º Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 26 MAGGIO 1998

Presidenza del presidente COVIELLO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3207) ***Attivazione delle risorse preordinate della legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse***

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione* . *Pag.* 2, 6, 9 e *passim*
FERRANTE *(Dem. Sin.-l'Ulivo)* 13
MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica* 2, 12, 13
MARINO *(Rifond. Com.-Progr.)* 12
MORO *(Lega Nord-per la Padania indip.)* 12
TAROLLI *(CCD-CDL)* 11
VEGAS *(Forza Italia)* 9
VIVIANI *(Dem. Sin.-l'Ulivo)* 11

DL 0806

TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

I lavori hanno inizio alle ore 15,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3207) ***Attivazione delle risorse preordinate della legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse***
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione.* L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3207, sospesa nella seduta del 12 maggio scorso.

MACCIOTTA, *sottosegretario dl Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica.* Signor Presidente, il disegno di legge in esame, attivando nuove risorse destinate allo sviluppo delle aree depresse del Mezzogiorno e dell'ex obiettivo 1, rappresenta un tassello ulteriore nella definizione della fase della politica economica del Governo inaugurata dalla ratifica formale dell'ingresso italiano nell'Unione monetaria europea. L'alleggerimento degli oneri per il servizio del debito consente di impegnare maggiori risorse da destinare agli investimenti secondo le priorità dichiarate della politica economica nazionale.

La priorità fondamentale è lo sviluppo del Mezzogiorno, sebbene anche alcune zone centro-meridionali rientrino attualmente nella categoria delle aree depresse e si sia consolidata da tempo una ripartizione delle risorse per cui le aree centro-settentrionali sono destinatarie di una somma compresa tra il 10 e il 20 per cento del totale delle risorse disponibili.

Il disegno di legge in esame rappresenta la prima applicazione delle disposizioni contenute nel collegato alla finanziaria per il 1998 che hanno eliminato le autorizzazioni a contrarre mutui da parte del Tesoro, sostituendole con stanziamenti diretti di bilancio. Negli ultimi mesi si è peraltro manifestata l'esigenza di apportare correzioni a questa metodologia per garantire che una *tranche* di risorse per il finanziamento della legge n. 488 del 1992, che ha tratto normalmente le sue risorse dal fondo per le aree depresse, sia disponibile fin dal primo anno. La legge di incentivazione industriale infatti prevede automatismi che richiedono sin dal primo anno la disponibilità di un terzo delle risorse complessive destinate al finanziamento degli interventi. Il precedente meccanismo basato sulla contrazione di mutui consentiva di non iscrivere stanziamenti in bilancio nel primo anno e di caricare soltanto nel secondo anno la prima rata di interessi. L'emendamento 1.5 presentato dal Governo, redatto d'intesa tra il Ministero del tesoro e quello dell'industria, consente di far fronte a queste esigenze di finanziamento assicurando fin dal primo anno la piena operatività dei due bandi di gara previsti per il 1998 dalla legge n. 488.

Il disegno di legge governativo è volto a garantire che le risorse per le aree depresse siano disponibili sin dall'inizio di ciascun esercizio finanziario, senza dover ricorrere annualmente a provvedimenti legislativi di autorizzazione di spesa. L'attuale legge di contabilità consente di iscrivere alla tabella C le risorse destinate al finanziamento pluriennale degli interventi nelle aree depresse. A partire dalla prossima sessione di bilancio nella tabella F, che diventerà la sede ordinaria del finanziamento di tali interventi, non sarà più riportato lo stanziamento aggregato delle risorse destinate al Fondo per le aree depresse, preventivamente ripartite per il triennio sulla base delle delibere del CIPE, ma saranno indicate le nuove risorse, individuate in corrispondenza di quanto registrato in tabella C, ripartite nel corso dell'anno tra i diversi Ministeri e le amministrazioni interessate agli interventi straordinari.

Durante la discussione sono stati sollevati interrogativi sull'effettivo ammontare delle risorse disponibili per interventi nelle aree depresse per l'anno 1998. In termini di competenza sono disponibili poco più di 12.000 miliardi; in termini di cassa è disponibile il 50 per cento degli stanziamenti di competenza, ma nella delibera del CIPE che ha operato la ripartizione è stata indicata la possibilità di incrementare le dotazioni di cassa ricorrendo al fondo speciale per l'adeguamento delle dotazioni di cassa. che è stato iscritto nel bilancio dello Stato a partire dalla manovra finanziaria del 1997.

Nessuna amministrazione ha segnalato finora difficoltà per carenti disponibilità di cassa per il 1998. Per quanto riguarda il settore industriale, che presenta l'erogazione corrente più cospicua, le risorse giacenti sulla contabilità speciale del Ministero dell'industria sono più che sufficienti a fronteggiare le esigenze di cassa del 1998.

Per quanto riguarda gli interventi infrastrutturali, in relazione ai quali il disegno di legge collegato alla legge finanziaria del 1997 ha eliminato le anticipazioni, tranne che per gli interventi cofinanziati dall'Unione europea, è evidente che sono sufficienti le risorse al momento disponibili. Per quanto riguarda gli altri interventi in materia industriale, oltre quelli previsti dalla legge n. 488 che prevede i patti territoriali ed i contratti d'area, nel bilancio sono iscritti stanziamenti che dovrebbero consentire di far fronte all'anticipazione della prima rata dei contributi prevista dalle disposizioni della legge n. 488. Per i patti territoriali, che impegneranno circa 900 miliardi, sarà necessario garantire l'erogazione di un terzo delle risorse complessive nel 1998, corrispondente a circa 300 miliardi.

Il Governo ritiene che nel corso del 1998 si concluderà l'*iter* di almeno altri 25 patti territoriali, 13 dei quali sono già in fase di istruttoria bancaria; inoltre, circa 25 hanno chiesto l'assistenza tecnica. Per i 13 sottoposti ad istruttoria bancaria le procedure dovrebbero concludersi prima delle ferie estive e, quindi, entro quella data dovrebbe essere chiara anche la dimensione delle risorse interessate. Per gli altri 20-25 patti territoriali i tempi sono un po' più indeterminati, perché l'istruttoria tecnica può richiedere più tempo; pensiamo comunque che, entro la fine dell'anno, almeno un'altra decina di questi 25 arriveranno a compimento e che dovreb-

bero essere finanziati anche quelli del secondo ciclo, cioè quelli per i quali l'istruttoria bancaria è in corso. In questo caso potrà rendersi necessaria un'integrazione della dotazione di cassa, alla quale si provvederà – appunto – con la ricordata disposizione inserita nella delibera del CIPE.

Per quanto riguarda i contratti d'area, vorrei osservare che, ad oggi, i 5 già approvati sono tutti finanziati con risorse esterne alla finanza di patto; pertanto non risulta impegnata a tale scopo neanche una lira dei 1.000 miliardi stanziati dal CIPE.

Per i contratti d'area che nel corso dell'anno saranno approvati si seguiranno tecniche più «a regime»; infatti, già per l'ultimo contratto d'area effettuato, il soggetto promotore ha scelto la banca nella giornata precedente e ha inviato a finanziamento un pacchetto di nuovi progetti posti a carico della finanza dello Stato. D'ora in avanti, quindi, l'approvazione avverrà a queste condizioni.

Il Governo ha assunto l'impegno di approvare entro l'anno una quindicina di contratti d'area, cioè altri 10 rispetto a quelli sinora finanziati. L'entità delle risorse disponibili dovrebbe comunque essere sufficiente per finanziare tutti questi contratti, ma anche in tal caso potrà rendersi necessario integrare la dotazione di cassa.

È stato, inoltre, richiesto qualche chiarimento in ordine alle disposizioni relative al completamento delle opere. A me pare del tutto implicito che, trattandosi di risorse per le aree depresse, gli interventi di completamento previsti dal disegno di legge in esame riguardino opere situate nelle aree depresse; tuttavia, poiché il relatore e gli altri commissari hanno presentato emendamenti in proposito, il Governo non ha alcuna obiezione acché questi vengano approvati rendendo il testo, da questo punto di vista, più chiaro. Ciò vale sia per gli interventi di completamento che per i progetti FIO, che devono ancora essere autorizzati.

Sono state, inoltre, poste altre due questioni, una delle quali riguarda il finanziamento delle disposizioni previste agli articoli 4 e 7 del collegato alla legge finanziaria per il 1998, e l'altra – che, ricordo, è stata posta dal senatore Marino anche in occasione della discussione della legge finanziaria – concerne la possibilità di finanziare a carico del fondo per le aree depresse i programmi della cosiddetta «legge Marcora». Ritengo che in entrambi i casi ciò sia possibile. Infatti, il collegato alla legge finanziaria per il 1998 già prevede in modo esplicito che gli articoli 4 e 7 vengano finanziati con risorse a carico del fondo per le aree depresse e, quindi, non appena verrà ricostituito tale fondo, il CIPE non potrà che indicare la quota di risorse messe in riserva per questo fine. Tuttavia si deve operare una distinzione per quanto riguarda l'articolo 7, in quanto non si tratta di risorse aggiuntive, ma semplicemente di una diversa modalità di erogazione di contributi già esistenti. L'imprenditore interessato al finanziamento potrà decidere se ottenerlo in forma di agevolazione o di credito di imposta autoliquidante e, pertanto, non sarà necessario stabilire un nuovo finanziamento a riserva, ma una diversa modalità di contabilizzazione dell'agevolazione. Per quanto riguarda invece l'articolo 4, sarà necessario prevedere uno specifico accantonamento, tenendo conto del fatto

che tale provvidenza riguarderà sia le imprese comprese negli strumenti di programmazione negoziale sia quelle non comprese ma operanti nell'area interessata dallo strumento stesso; si può ipotizzare un *plafond* di 100.000 nuovi addetti e, ammesso che si tratti di primi assunti, ciò comporterà un onere di 10 milioni per addetto, pari ad un totale di 1.000 miliardi di lire.

Essendo del tutto evidente che un processo di incremento dell'occupazione di questo livello comporterebbe anche un maggiore prodotto interno lordo e comunque anche l'emersione di contratti, con un conseguente vantaggio fiscale (visto che almeno una parte di questi introiti, essendo relativi a contratti formalizzati, rientrerebbero sotto forma di maggiori entrate fiscali), è chiaro che non vi sono problemi ad indicare una cifra congrua per garantire l'operatività di una simile misura.

Per quanto riguarda la cosiddetta legge Marcora, rilevo che si tratta di uno dei provvedimenti di incentivazione industriale che, insieme a quello relativo all'imprenditoria giovanile, ha meglio funzionato, garantendo la nascita di imprese dislocate sul mercato, in taluni casi persino al di là della primitiva operazione di salvataggio. Voglio indicare per tutte la più rilevante di queste operazioni: il salvataggio dei cantieri navali di Livorno che, per la dimensione e per il settore interessato, non era affatto scontato, ma che invece ha ottenuto un grande successo.

Voglio confermare in questa sede quanto ho già avuto moto di evidenziare e cioè che il Governo ritiene che un programma di interventi, sostenuto dalla strumentazione offerta dalla «legge Marcora», possa essere finanziato con la ripartizione delle risorse che il Parlamento si accinge a votare, operata dal CIPE, del fondo che si ricostituisce. Su questo punto non vi sono esitazioni, così come – lo ricordo perché riguarda un'altra questione sollevata – per il finanziamento degli «incubatori» di impresa, sempre del Mezzogiomo, da parte di società che a questo si dedicano; non vi sono problemi a finanziare specifici programmi di intervento in questi campi con le risorse destinate alle aree depresse.

Per quanto riguarda, infine, la questione complessivamente affrontata nell'emendamento 1.0.1, presentato dal relatore, voglio sottolineare che il Governo – come è noto – ha definito una posizione in materia e ritiene che lo strumento rappresentato dall'Agenzia di promozione possa essere predisposto non sovrapponendolo ad altre attività, ma ipotizzando un'azione di coordinamento delle strutture esistenti e di sostegno della progettualità.

A tal fine occorre uno strumento diverso dal fondo di dotazione della struttura Sviluppo Italia. L'ipotesi del Governo, che mi sembra condivisa dallo spirito dell'emendamento 1.0.1, non è l'istituzione di un fondo di dotazione di una società partecipata ma la creazione di un fondo, le cui risorse potranno essere attinte sulla base di trasparenti procedure di mercato, a disposizione dei soggetti imprenditoriali, tra i quali l'Agenzia di promozione, operanti per lo sviluppo del Mezzogiorno, in conformità con gli indirizzi stabiliti dal CIPE, previa espressione di un parere parlamentare. L' emendamento presentato dal relatore, con qualche precisa-

zione ulteriore, potrà utilmente completare il disegno di legge d'iniziativa governativa.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 1:

Art. 1.

1. Per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è autorizzata la spesa complessiva di lire 12.200 miliardi per il periodo 1999-2004, di cui 1.700 miliardi per l'anno 1999 e lire 2.100 miliardi per ciascuno degli anni dal 2000 al 2004. Le predette risorse affluiscono al Fondo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e sono ripartite dal Comitato interministeriale per la programmazione economica dando priorità nella destinazione delle medesime, al completamento delle opere commissariate ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, per le quali l'Amministrazione proponente accerti le condizioni di attualità e di cantierabilità.

2. Al fine di consentire il completamento degli interventi di cui all'articolo 56 della legge 7 agosto 1982, n. 526, ricompresi tra le opere commissariate di cui al comma 1, e autorizzata la spesa di lire 2.550 milioni per l'anno 1999 e di lire 73.100 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 1.702.550 milioni per l'anno 1999, a lire 2.173.100 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001 e a lire 2.100 miliardi per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004, si provvede per gli anni 1999 e 2000 mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole: «e sono ripartite», *inserire le seguenti:* «sentite le Regioni interessate».

1.9 AZZOLLINI, VEGAS

Al comma 1 sostituire le parole: «dando priorità, nella destinazione delle medesime, al completamento delle opere» *con le seguenti:* «sentite le indicazioni formulate dalla Conferenza Stato-Regioni, sulla base delle priorità indicate dalle Regioni, tenuto conto, nella destinazione delle medesime, della necessità di completare le opere».

1.7 TAROLLI, VEGAS

Al comma 1, dopo le parole: «completamento delle opere» *inserire le seguenti:* «situate nelle aree depresse».

1.1 IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «al completamento delle opere» *inserire le seguenti:* «ubicate nelle aree depresse».

1.8 AZZOLLINI, VEGAS

Al comma 1, in fine, inserire le seguenti parole: «nonchè alla copertura degli oneri relativi ai crediti d'imposta di cui agli articoli 4 e 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

1.6 VIVIANI

Al comma 2, dopo le parole: «n. 526» *inserire le seguenti:* «realizzati nelle aree depresse».

1.2 IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole: «le opere commissariate di cui al comma 1,» *aggiungere le altre:* e al fine di riattivare l'operatività della legge 27 febbraio 1985, n. 49, con particolare riferimento alla promozione e allo sviluppo di piccole e medie imprese cooperative di produzione e lavoro».

1.10 MARINO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. L'autorizzazione delle somme di cui ai precedenti commi e la effettiva erogazione è vincolata al parere favorevole della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sulle opere da realizzare. A tal fine, l'Osservatorio delle politiche regionali, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, deve presentare una relazione dettagliata sugli interventi da realizzare e completare per il periodo 1999-2004 entro 30

giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il parere sulla relazione deve essere espresso entro 15 giorni dalla trasmissione del documento al Parlamento. Se il parere favorevole è espresso senza ottenere almeno la maggioranza dei due terzi del Parlamento, si procede ad autorizzare la spesa solo per un importo pari all'ottanta per cento dello stanziamento previsto per il periodo 1999-2004».

1.3 MORO

Al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «A decorrere dall'anno 1999 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d),* della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362».

1.4 IL GOVERNO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Per consentire la concessione e l'erogazione delle agevolazioni previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, con riferimento alle istanze presentate nel 1998, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad utilizzare, nei limiti delle risorse assegnate dal CIPE, le disponibilità esistenti nelle sezioni del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Le somme utilizzate per le predette finalità saranno reintegrate a valere sulle risorse stanziate dal presente articolo».

1.5 IL GOVERNO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-***bis.***

1. È istituito il Fondo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse. Per tale finalità è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per il 1998.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a far confluire nel Fondo di cui al comma 1 i cofinanziamenti dell'Unione europea relativi alla promozione imprenditoriale nelle aree depresse. A tale fondo potranno affluire, in deroga all'articolo 3 della legge 27 ottobre 1993, n.432 e nel limite dell'obiettivo programmato di indebitamento netto delle Pubbliche Amministrazioni, le plusvalenze realizzate, rispetto ai valori peritali, attraverso la cessione o il collocamento sul mercato di partecipazioni dello Stato, determinate con

provvedimento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 1 sono assegnate con delibere del CIPE su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per il riordino del sistema nazionale di promozione imprenditoriale, tra cui le occorrenze relative alla costituzione di una società per azioni incaricata del predetto riordino, e per l'attività delle agenzie nazionali, regionali e locali.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione di lire 100 miliardi per il 1998 del Fondo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, considerando corrispondentemente ridotte le altre finalizzazioni.

1.0.1 IL RELATORE

VEGAS. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 1.9.

Alla luce di quanto testé affermato dal rappresentante del Governo, propongo che, in sede d'esame del disegno di legge n. 3027, sia valutata la struttura Sviluppo Italia ampliando il dibattito relativo alla costituzione del Fondo per la promozione dello sviluppo, previa eventuale attività istruttoria.

Il disegno di legge in esame potrebbe essere infatti uno strumento valido per parlamentarizzare la discussione delle materie connesse all'emendamento 1.0.1, evitando di lasciarle nella completa disponibilità del Governo. Chiedo conseguentemente la riapertura dei termini per la presentazione di emendamenti sull'argomento.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione.* Accolgo la proposta del senatore Vegas, precisando che non vi sono ostacoli alla presentazione di proposte subemendative. Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sulla coerenza dell'emendamento 1.0.1 con la risoluzione approvata l'8 aprile scorso dalle Commissioni 5ª e 10ª riunite. Tale documento, al punto 19, impegna il Govemo a concorrere, anche con una propria iniziativa legislativa, alle proposte contenute nei disegni di legge parlamentari già presentati che prevedono l'istituzione di un Fondo *ad hoc* da destinare al finanziamento dei programmi di promozione delle società riordinate, nel quale far confluire le risorse, che non siano già considerate nei saldi previsionali di finanza pubblica, derivanti da plusvalenze realizzate attraverso la cessione o il collocamento sul mercato delle partecipazioni dirette ed indirette dello Stato, a partire da quella realizzata in occasione del collocamento di Telecom, e da proventi di cespiti patrimoniali, nonché specifici stanziamenti di legge. Ricordo inoltre che stiamo svolgendo un'indagine conoscitiva su questi temi e che la sopracitata risoluzione di indirizzo, al punto 15, impegna il Governo ad emanare un provvedimento per attuare il trasferimento alla nuova società delle partecipazioni azionarie nelle società di promozione detenute da amministrazioni statali o da società da queste controllate. Il punto 17 impegna il Governo a confermare che il

CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, determina periodicamente e comunque annualmente gli indirizzi e le priorità per le società, su proposta dei Ministri del tesoro, dell'industria e del lavoro, mentre il punto 18 prevede che il Governo eserciti i poteri di delega conferiti dal Capo II della legge 15 marzo del 1997, n. 59, per gli adattamenti normativi resi necessari dal riordino.

L'esame del provvedimento in titolo presso l'altro ramo del Parlamento e la sua definitiva approvazione richiedono un certo lasso di tempo. Attraverso l'emanazione di un decreto legislativo, che sarà esaminato dal Parlamento, il Governo potrebbe invece procedere immediatamente al riordino delle società e all'istituzione di un Fondo da destinare al finanziamento dei programmi di promozione dello sviluppo. Il dibattito sulla società Sviluppo Italia sta prolungando i tempi provocando difficoltà e suscitando qualche effervescenza. Ricordo che il Governo e il Parlamento avevano convenuto sull'ipotesi di istituire tale società di sviluppo, indicata nel rapporto presentato dal Govemo nel marzo scorso. L'ultimo documento presentato dal Governo alle organizzazioni professionali il 21 maggio scorso, che delinea la struttura dell'agenzia Sviluppo Italia, ha registrato la sostanziale convergenza delle forze politiche e sociali. Il prolungamento dei tempi può avallare il tentativo di lasciare immutata la situazione con gravi conseguenze per le aree depresse del Mezzogiorno. Invito i colleghi a riflettere sul carente sostegno ai patti territoriali ed ai contratti d'area. Gli enti locali, le organizzazioni sociali e imprenditoriali lamentano spesso l'assenza di strumenti tecnico-istruttori che possono rendere concreta e forte questo tipo di proposta. Nell'ambito dei patti territoriali si avverte la mancanza di un'organizzazione specifica, si sente la carenza o la mancanza di un organismo che accompagni questo tipo di attività; ecco perché come relatore ho voluto cogliere l'occasione rappresentata da questo disegno di legge per proporre l'accelerazione dei tempi e per definire entro giugno tutta questa fase, mettendo un punto fermo, in modo da rendere concreta ed attiva la politica di intervento per le aree depresse e per raggiungere un obiettivo, peraltro confermato nella risoluzione di approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria. Pertanto, si tratta di essere coerenti con tutti coloro che l'hanno votata e che comunque si sono espressi aderendo al consistente intervento per le aree depresse del Mezzogiorno. Si tratta, ora, di dare attuazione a tale indirizzo.

Mi sono deciso a presentare l'emendamento 1.0.1 perché esso rappresenta un'occasione utile per portare a termine l'impegno previsto nella risoluzione; non credo, infatti, che possiamo allungare ulteriormente il dibattito se non vi sono obiezioni di principio. Mi dichiaro, quindi, disponibile ad esaminare nel merito il provvedimento per correlare il varo di questa norma anche alle esigenze dei Gruppi parlamentari presenti in codesta Commissione e nel contempo adempiere a quest'impegno che mi sembra vada prontamente e definitivamente completato, proprio se non si intende continuare a «recitare» sostenendo l'importanza del pro-

blema del Mezzogiorno, senza trarre le conclusioni non individuando gli strumenti adeguati a tale tipo di intervento.

Ritengo, inoltre, che i Gruppi parlamentari possano effettuare un approfondimento sulla questione, anche alla luce del dibattito che si sta sviluppando in merito, puntando però in poche sedute a determinare la definitiva approvazione del provvedimento.

Pertanto, sono disponibile anche ad accettare le integrazioni sotto forma di subemendamenti e a valutare le proposte modificative che saranno presentate, nel rispetto della linea che abbiamo costruito insieme in Commissione.

TAROLLI. Signor Presidente, l'emendamento 1.7 cerca di introdurre una metodologia semplice sul piano formale, mentre sul piano sostanziale tende ad operare un correttivo rispetto alla filosofia attuata dal Governo, presente in tutte le impostazioni della maggioranza e anche nella risoluzione recentemente approvata dalle Commissioni 5ª e 10ª riunite; si formalizza, infatti, ancora una volta un ruolo verticistico delle decisioni, con il CIPE chiamato a pronunce debordanti rispetto alla necessità di responsabilizzare maggiormente i soggetti più presenti sul territorio e più vicini alle esigenze, in grado pertanto di indicare le strategie e le priorità di investimento della zona interessata.

Pertanto, senza voler stravolgere o modificare radicalmente l'impostazione del provvedimento, con tale emendamento si propone di introdurre un criterio finalizzato a valorizzare il ruolo delle regioni nell'indicazione delle priorità delle erogazioni su cui il CIPE è chiamato a pronunciarsi.

Quindi, anche alla luce delle esperienze maturate nei giorni scorsi, mi sembra che questa sia una strada obbligata: infatti, si deve evitare che sia sempre il CIPE ad indicare le priorità, i siti, i luoghi e i tempi, perché devono essere soprattutto le regioni ad individuare al loro interno gli spazi necessari e gli strumenti utili per fare breccia nell'emergenza occupazione; il CIPE, eventualmente, potrà svolgere un ruolo di coordinamento e di regia più che di intervento. Infatti, 40 anni di esperienza non ci hanno ancora resi portatori di quello sviluppo sul territorio di cui hanno bisogno le zone depresse e il Mezzogiorno.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione.* L'emendamento 1.1 identico al successivo 1.8, presentato dai senatori Azzollini e Vegas, è già stato illustrato nel corso della relazione; esso è teso a definire meglio il completamento delle opere nelle aree depresse.

Do, poi, per illustrato l'emendamento 1.2.

VIVIANI. Signor Presidente, in merito all'emendamento 1.6 mi sembra abbia già risposto (almeno in parte) il rappresentante del Governo. Con esso si intende prevedere un'adeguata copertura finanziaria degli articoli 4 e 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; l'articolo 4 riguarda l'erogazione di crediti di imposta alle imprese per nuove assunzioni nelle

aree depresse e l'articolo 5 concerne i crediti di imposta concessi alle imprese che attuano contratti di ricerca, assunzioni di ricercatori o finanziamenti di borse di studio per dottorati in medicina. Si tratta di due direttrici di intervento che promuovono concretamente l'occupazione nel Sud e ritengo sia opportuno garantire loro un adeguato rifinanziamento.

MARINO. Il sottosegretario Macciotta ha già chiarito di cosa tratti l'emendamento 1.10. Desidererei tuttavia svolgere un ulteriore chiarimento. La legge Marcora è stata oggetto anche di una procedura europea di infrazione. L'emendamento originario, presentato in sede di legge finanziaria, prevedeva in sostanza il finanziamento di tale legge con il fondo delle aree epresse, cioè la legge Marcora veniva rifinanziata solo per una zona geografica del paese. La formulazione ora proposta permette di superare qualsiasi obiezione che potrebbe scaturire a livello europeo.

MORO. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 1.3.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica.* Per quanto riguarda l'emendamento 1.4 ho chiarito in sede di replica che la sua finalità è di evitare che l'attivazione delle risorse per il finanziamento degli interventi nelle aree depresse necessiti di una legge annuale di autorizzazione della spesa ovvero che il finanziamento annuale del Fondo costringa ad utilizzare in modo anomalo la tabella D, sovrastimando lo stanziamento di competenza dell'anno in corso per fronteggiare le effettive esigenze di cassa. L'esperienza della struttura Sviluppo Italia e il lavoro effettuato dal CIPE nel corso dell'ultimo anno dimostrano che la realizzazione dei progetti richiede mediamente un periodo compreso tra 36 e 48 mesi; l'utilizzazione della tabella C, e la conseguente espansione pluriennale del finanziamento, dovrebbe consentire pertanto di far fronte alla quasi totalità dei programmi. Le principati leggi di sviluppo industriale prevedono, sul modello della legge n. 488 del 1992, meccanismi di finanziamento biennale e triennale; l'iscrizione delle risorse nella tabella C è pertanto funzionale a garantire la piena operatività del finanziamento annuale degli interventi nelle aree depresse.

MARINO. Condivido l'esigenza espressa dal senatore Vegas di approfondire in modo specifico la discussione dei temi connessi all'emendamento 1.0.1. Vorrei far presente che in sede di approvazione della risoluzione richiamata dal Presidente il Gruppo di Rifondazione comunista ha assunto una posizione strategica completamente diversa. Alla luce delle notizie di stampa sul ruolo dell'Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno e degli orientamenti che sembrano emergere dai documenti predisposti, il mio Gruppo nutre forti riserve circa le finalità che dovrà assumere il Fondo. Occorre distinguere infatti tra le norme tecniche di costituzione e le finalità dell'Agenzia; quest'ultima, a nostro avviso, non risponde ai

requisiti indicati dal Presidente del Consiglio dei ministri nella dichiarazione del 9 ottobre scorso.

FERRANTE. Signor Presidente, chiedo la sospensione della seduta della Commissione per la concomitanza con i lavori dell'Assemblea.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica.* Mi riservo di illustrare più compiutamente la proposta del Governo sull'Agenzia e sul Fondo in sede di approfondimento dell'emendamento 1.0.1.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione.* Tengo a precisare che l'emendamento 1.0.1 è parte integrante del punto 19 della citata risoluzione. Nei giorni scorsi il Governo ha presentato ai sindacati un documento che potrà illustrare in questa sede e la Commissione potrà farlo proprio in sede di esame del decreto legislativo relativo all'istituzione dell'Agenzia.

In conclusione vorrei richiamare l'attenzione del senatore Marino sul fatto che anche il Gruppo di Rifondazione comunista ha votato la risoluzione di approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge n. 3207 ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. VINCENZO FONTI